



**ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI E
AMBIENTE**



Promossa nel 1987 dalla Cisi

SEDE NAZIONALE

La riforma fiscale ed il punto di vista Adiconsum

La bozza di Delega per la Riforma Fiscale ed assistenziale reca principi e metodi la cui reale attuazione può avere implicazioni relevantissime sul complessivo livello di equità, congruità ed efficacia del sistema fiscale nazionale. Pertanto, oltre a scongiurare la paventata abolizione delle agevolazioni fiscali anche per le famiglie, che è già legge, l'attuazione della Delega ha l'onere di contribuire a ridefinire il quadro economico e sociale del Paese. Vi sono due principi, fra quelli elencati nella Parte I della Delega, all'Art.1, comma 1, su cui Adiconsum concentra la sua attenzione ed avanza proposte.

Principio di Legalità e principio di Proporzionalità

Leggiamo al punto a): *“la legge disciplina gli elementi essenziali dell'imposizione, nel rispetto dei principi di legalità e di capacità contributiva;”*

Fino ad oggi il principio di legalità è stato calpestato impunemente dalla grande e piccola evasione fiscale, che ha sottratto al fisco immensi patrimoni ammassandoli in società di comodo e nei paradisi fiscali. Un'onta ai contribuenti onesti, lavoratori dipendenti e pensionati per primi, che sono costretti a pagare per tutti, ben oltre il limite ragionevole della loro capacità contributiva. I “soliti noti” pagheranno le maggiori accise sulla benzina, l'aumento dell'IVA, la probabili riduzioni delle agevolazioni (detrazioni e deduzioni) di cui in misura pure già insufficiente godevano con la dichiarazione dei redditi. Mentre gli evasori, nonostante le buone intenzioni, si combattono con armi spuntate e si profilano ulteriori, ennesimi condoni all'orizzonte. Quanto al principio di proporzionalità, è evidente come il livello dell'imposizione fiscale diretta ed indiretta sia ormai insostenibile per i ceti medio-bassi e renda assolutamente necessario intervenire sulle grandi ricchezze ammassate grazie alla speculazione finanziaria e immobiliare, nonché grazie alle rendite di posizione che il regime delle professioni garantito dalle “caste” ha potuto assicurare in assenza delle liberalizzazioni, che a gran voce anche l'Europa ci chiede.

Principio di fiducia

Leggiamo al punto g): *“è garantita la tutela dell’affidamento e della buona fede nei rapporti tra contribuente e fisco”*

Non solamente i recenti provvedimenti normativi in materia hanno calpestato i principi ed i diritti sanciti dallo Statuto del Contribuente, ma la grave situazione di intasamento della giustizia tributaria determina ulteriori disagi e rischi per i cittadini che subiscono contestazioni ingiuste dal fisco.

La situazione della riscossione, affidata fino al termine di quest’anno ad Equitalia sia per i tributi nazionali che per quelli locali (oltre naturalmente che per i contributi previdenziali) è già tale da determinare uno squilibrio significativo tra misure in atto per il recupero dei grossi debiti (frutto spesso di accertamenti sull’evasione di società) e quelle in atto per la riscossione di cartelle esattoriali “ordinarie” emesse a carico di piccoli contribuenti che, magari in serie difficoltà, non riescono a pagare e si vedono pignorare la casa, sequestrare l’automobile, bloccare il conto corrente. Equitalia ha “la mano pesante” con i più deboli e questo non si può accettare.

La recente riforma della riscossione, attuata fra l’altro con l’art.7 del DL 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, ha introdotto l’accertamento esecutivo, che riduce sensibilmente i tempi a disposizione del cittadino per pagare, prima di incorrere negli atti di esecuzione forzata. Questo strumento porterà un incremento notevole del contenzioso tributario ed aumenterà i costi a carico dei cittadini, che da subito, ad esempio, dovranno pagare un aggio del 9% ad Equitalia anche solo per poter chiedere una rateazione delle somme dovute al fisco.

Adiconsum ha focalizzato, in tema di riscossione, una serie di proposte tese ad affrontare problemi vecchi e nuove di diretto interesse per i cittadini contribuenti.

Problemi vecchi e nuovi, proposte per una riscossione più equa

- **L'aggio passa dal 4,65 % al 9% da subito.** Occorre prevedere una forma di ripristino dell'agevolazione prevista per i primi 60 giorni con la cartella di pagamento.
- **L'aggio in misura percentuale senza un tetto massimo può raggiungere somme enormi,** mentre in passato vi era un tetto che agganciava questa remunerazione al servizio effettivamente svolto.
- **La dilazione del pagamento non è consentita da subito, ma solo dopo l'affidamento in carico ad Equitalia,** con aggravio di aggio al 9%, interessi di mora, sanzione integrale.
- Se si bloccano conti e crediti/pagamenti della PA il contribuente non può pagare.
- Se si fanno atti esecutivi il contribuente non ha più accesso al credito legale e finisce in usura.
- **La sospensione automatica di 180 gg dopo l'affidamento in carico** (dunque 60 dell'avviso + 30 del termine dilatorio che però può non essere applicato+ 180 = 270, cioè 9 mesi dall'avviso) **non si applica alle eventuali azioni cautelari e conservative:** ipoteche, sequestri conservativi, fermo amministrativo dei veicoli e blocco di somme di denaro) che possono avere conseguenze gravi per il contribuente. In caso di pericolo per la riscossione gli atti conservativi possono arrivare teoricamente già dal 61° giorno dopo l'avviso di accertamento.
- **In caso di ricorso, 120 giorni di sospensione non bastano.** Le azioni esecutive intraprese prima della pronuncia del giudice tributario sull'istanza di sospensione sono inique: i tempi per le udienze sono lunghi e le richieste in via di urgenza vengono spesso ignorate (risulta che i giudici tributari non siano remunerati per le sospensive). Assurdo vedersi fare gli atti esecutivi per accertamenti impugnati e prima che intervenga una decisione non già sul merito ma almeno sulla sospensiva. Il Decreto Sviluppo ha previsto che su tali istanze le CTP debbano decidere entro 180 gg (in tal caso si rientra comunque nel termine di sospensione automatica generale applicata a tutti gli avvisi di accertamento, che esclude però le azioni cautelari) ma non sembra realistico e non sono previste sanzioni. Con la sentenza n. 281 del 23 luglio 2010 la Corte

Costituzionale ha sancito che non si può limitare nel tempo la tutela cautelare in un processo: se il principio fosse applicato al diritto tributario la previsione dei 120 giorni sarebbe incostituzionale.

- **Occorre rendere appellabili i provvedimenti di sospensione o diniego.** Oggi le ordinanze non si possono contestare, ma la sentenza della Corte Costituzionale n. 217 del 17 giugno 2010 lo ha indicato chiaramente. La sospensiva viene concessa per i casi in cui vi è *fumus boni juris* (il contribuente ha probabilmente ragione) e rischio effettivo di danno grave e irreparabile per il contribuente se viene costretto a pagare prima della sentenza.
- **Occorre istituire all'interno delle Commissioni tributarie delle sezioni competenti per le sospensive per ridurre i tempi di decisione,** incrementare il personale amministrativo, fissare udienze anche pomeridiane (oggi solo mattutine).
- **Occorre istituire il silenzio-assenso sulle istanze di sospensiva.**
- **Occorre affidare ai giudici tributari invece che al Giudice Ordinario la competenza per i risarcimenti danni in caso di errate o illegittime procedure di riscossione con atti esecutivi.** Anche le decisioni tardive (oltre i 180 gg max stabiliti dalla legge) sulle istanze di sospensiva potrebbero originare richieste risarcitorie dei contribuenti danneggiati.
- **Occorre eliminare l'asimmetria nei diritti in giudizio.** Le sentenze dei giudici tributari che danno ragione al contribuente e condannano l'Agenzia delle Entrate a rimborsarlo non hanno valore immediatamente esecutivo, ma devono prima passare in giudicato (sentenza non impugnata o impugnabile solo in Cassazione), oltretutto in caso di inadempimento dell'Amministrazione il contribuente deve presentare un ricorso apposito, per chiedere il giudizio di ottemperanza, con tempi ed oneri che ne conseguono. Hanno invece efficacia esecutiva immediata le sentenze di primo e secondo grado che respingono ricorsi contro avvisi di accertamento, infatti quando viene respinta (in tutto o anche solo in parte) l'istanza di annullamento del

contribuente, l'avviso di accertamento rimane efficace (in tutto o anche solo in parte) e può essere iscritto a ruolo, come previsto dall'art. 68 del D. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Anche in presenza di ricorso avverso una sentenza di primo grado che non accoglie la domanda di impugnazione, il contribuente deve intanto pagare due terzi del tributo con i relativi interessi.

- **Occorre prevenire un aumento a dismisura del contenzioso:** 291.000 ricorsi tributari nel 2010, che rischiano di raddoppiare già dall'ultimo bimestre del 2011. Così, oltre al 40% dei contribuenti che in media si vede riconoscere la fondatezza dell'istanza (cioè ha ragione in tutto o in parte) ad avere un ottimo motivo per ricorrere sarà anche la massa di quelli che hanno bisogno assoluto di una sospensione dell'esecuzione. Previsti oltre 500.000 accertamenti esecutivi l'anno.

Pietro Giordano
Segretario Generale Adiconsum